

N. R.G. 3/2025 conc.prev.



TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni Trere'	Presidente
dott. Paolo Gilotta	Giudice rel.
dott.ssa Elisa Romagnoli	Giudice

Nel procedimento di CONCORDATO SEMPLIFICATO n. r.g. 3/2025, già riunito al P.U. nr. 68/2024

promosso da

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 00084280395), con il patrocinio degli avv.ti Valerio Di Gravio, Edgardo Ricciardiello, Silvio Lecca e Giuseppe Dionigi Mariella, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Della Casa, sito in Ravenna, viale della Lirica n. 61; ha emesso il seguente

DECRETO

(ai sensi dell'art. 25 sexies c. 3, 4 cci)

Visto il ricorso in data 19.12.2025 con il quale la debitrice ha presentato ricorso per l'ammissione al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCI;

richiamato il decreto in data 26.01.2026 con il quale è stata richiesta l'acquisizione del parere ex art. 25 sexies c. 3 CCI da parte dell'esperto, con riserva all'esito di riferire al collegio;

dato atto del deposito del predetto parere in data 24.02.2026;

osserva

vista la proposta, il piano e gli allegati nonché esaminata la relazione finale dell'esperto anche sulle modalità di svolgimento delle trattative e sulla non praticabilità delle soluzioni ex art. 23 CCII;

considerato che, al fine di compiere un pieno e completo controllo di ritualità della proposta, risulta pure acquisito il motivato parere dell'esperto sulle garanzie offerte e sull'alternativa liquidatoria (con riferimento specifico ai presumibili risultati della liquidazione), ai sensi dell'art. 25 sexies comma 3 CCII, depositato in data 24.02.26, nel quale – pur segnalandosi criticità in ordine all'assenza di garanzie circa l'effettivo recupero di una parte della provvista finanziaria – si evidenzia la convenienza della proposta rispetto allo scenario di una LG;

sentita la relazione fatta dal Giudice Relatore;

rilevato che l'odierno procedimento di accesso allo strumento ex art. 25 sexies CCI si iscrive nel quadro più ampio di un procedimento unitario volto all'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, rispetto al quale – allo stato del presente preliminare vaglio di ritualità – non sussistono le condizioni sub art. 7 c. 2 lett. a), b) e c), almeno nei termini di autoevidenza voluti dal legislatore

con l'uso dell'avverbio “*manifestamente*”, come peraltro rilevato dall'Esperto nella relazione finale e nel parere; sicché deve in definitiva valutarsi la domanda come “rituale”;

ritenuto pertanto che possa essere fissata udienza per l'eventuale omologazione;

precisato che il presente procedimento è regolato dall'art. 46 CCI, ciò che consente alla società di gestire la liquidità residua sul conto Credem in ossequio alle autorizzazioni già concesse e a quelle che eventualmente dovessero essere richieste, in continuità sostanziale rispetto alle modalità operative finora utilizzate pendente il vincolo custodiale, non ulteriormente prorogato e quindi divenuto inefficace con decorrenza dal 29.01.2026;

rilevato che ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 3 CCII debba essere nominato un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. affinché renda il parere di cui al medesimo comma e che tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario e l'udienza di omologazione devono intercorrere non meno di quarantacinque giorni;

rilevata, in particolare, l'opportunità di compiere approfondimenti istruttori su alcune specifiche e potenziali criticità del piano;

rammentato che ai sensi dell'art. 25 *sexies*, comma 4 CCII i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima della udienza fissata;

rammentato che ai sensi dell'art. 25 *sexies*, comma 8, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato ai fini di cui all'articolo 106 CCI;

p.q.m.

Preliminarmente,

DICHIARA

l'intervenuta inefficacia della misura di cui all'ordinanza ex art. 54 c. 1 CCI in data 14.07.2025 per decorrenza del termine come prorogato con provvedimento del 7.11.2025, scaduto il 29.01.2026;

Visto l'art. 25 *sexies* CCI;

NOMINA

AUSILIARIO il dott. LUCA MANDRIOLI affinché renda *inter alia* il proprio motivato parere, in particolare in ordine ai seguenti profili:

“previa verifica della completezza, attendibilità e veridicità della contabilità aziendale, esamini l'ausiliario il piano e la documentazione depositata dalla ricorrente, rilevando eventuali criticità tecnico-giuridiche ed economiche della proposta e del piano, verificando specificamente:

a) la congruità e attendibilità delle valorizzazioni e stime relative agli incassi, in particolare relativi: a1) alla cessione della partecipazione in CMC Ravenna Spa; a2) alla commessa ITARE DAM (Agreem. Kenya Itare); a3) alle ulteriori posizioni attive di ritenuto interesse;

b) la compatibilità delle assunzioni economiche e finanziarie del piano rispetto al timing di adempimento della proposta, il rispetto delle condizioni di legge per il trattamento dei creditori privilegiati, specialmente erariali e previdenziali, e il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, anche alla luce della relazione ex art. 84 c. 5 CCI;

c) la fattibilità del piano di liquidazione, l'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (comprensivo di eventuali azioni revocatorie, risarcitorie e revocatorie e dell'attivo da esse ritraibile in concreto, anche alla luce del parere in atti) e comunque l'assicurazione di un'utilità a ciascun creditore, anche chirografario, verificando, mediante analisi di sensitività, la tenuta della proposta e la sufficienza dei fondi rischi;

esprima un parere di completezza ed attendibilità della relazione finale (anche con riguardo allo svolgimento della composizione negoziata) e del parere dell'esperto sui risultati della liquidazione nell'ipotesi di liquidazione giudiziale e sulle garanzie;

verifichi e monitori l'effettiva esecuzione dei pagamenti autorizzati a valere sul conto Credem, informandone il Tribunale e facendone un riepilogo all'atto della consegna del parere;

RAMMENTA CHE L'ACCETTAZIONE DELL'AUSILIARIO DEVE INTERVENIRE ENTRO TRE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE

ASSEGNA

termine all'ausiliario per il deposito del parere **fino al 15.05.2025**

FISSA

l'udienza in data **7.07.2026** per la comparizione delle parti e per la celebrazione del giudizio di omologa, delegando la trattazione al giudice relatore dott. Paolo Gilotta;

ORDINA

che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, e al presente decreto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, comma 1, entro sette giorni dal deposito del parere dell'ausiliario, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando che i dati per la sua valutazione possono essere reperiti presso l'ausiliario.

Si comunichi a cura della cancelleria alla società ricorrente e all'ausiliario nominato dott. Luca Mandrioli, al P.M. in sede ricorrente del presente P.U.

Ravenna, 13/03/2026

Il Presidente
dott. Giovanni Trere'